

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

10 marzo 2005

nella causa C-531/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania ⁽¹⁾

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 97/11/CE — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati — Progetti di costruzione di strade in taluni Länder»

(2005/C 115/13)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa C-531/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 18 dicembre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig. J.-C. Schiefferer e sig.ra F. Simonetti) contro Repubblica federale di Germania (agenti: sigg. C.-D. Quassowski e M. Lumma), la Corte (Quinta Sezione), composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk (relatore) e P. Kūris, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 marzo 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 Non avendo trasposto nel termine prescritto la direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, per quanto riguarda i progetti di costruzione stradale nel Land Renania-Palatinato ed avendo permesso, nel Land Renania del Nord-Vestfalia, alla scadenza del medesimo termine, di autorizzare progetti di costruzione stradale attraverso un procedimento di approvazione dei piani senza effettuare la valutazione dell'impatto ambientale, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi incombenenti ai sensi di tale direttiva e del combinato disposto dell'art. 4 e degli allegati I, punto 7 lett. b) e c), nonché II punto 10, lett. e), della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva 97/11.

2 La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 59 del 6.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Terza Sezione)

10 marzo 2005

nella causa C-39/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale dal Tribunal administratif de Dijon]: Laboratoires Fournier SA contro Direction des vérifications nationales et internationales ⁽¹⁾

(Restrizioni alla libera prestazione dei servizi — Legislazione fiscale — Imposta sulle società — Credito d'imposta per la ricerca)

(2005/C 115/14)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-39/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal tribunal administratif de Dijon (Francia), con ordinanza 30 dicembre 2003, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2004, nella causa tra: **Laboratoires Fournier SA** e **Direction des vérifications nationales et internationales**, la Corte (Terza Sezione), composta dai sigg. A. Rosas, presidente di sezione, J.-P. Puissechet, S. von Bahr (relatore), J. Malenovský e U. Løhmus, giudici, avvocato generale: sig. F.G. Jacobs, cancelliere: sig.ra K. Sztranc, amministratore, ha pronunciato il 10 marzo 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 49 CE osta ad una normativa di uno Stato membro che riservi alle sole attività di ricerca svolte nel territorio di tale Stato membro il beneficio di un credito d'imposta per la ricerca.

⁽¹⁾ GU C 71 del 20.3.2004.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

10 marzo 2005

nella causa C-236/04: Commissione delle Comunità europee contro Granducato del Lussemburgo ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Reti e servizi di comunicazione elettronica — Mancato recepimento entro il termine stabilito)

(2005/C 115/15)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-236/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 7 giugno 2004, **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. M. Shotter) contro **Granducato del Lussemburgo**,